

<http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62011CC0032&lang1=it&lang2=EN&type=NOT&ancre=>

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

14 marzo 2013 (*)

«Concorrenza – Articolo 101, paragrafo 1, TFUE – Applicazione di una normativa nazionale analoga – Competenza della Corte – Accordi bilaterali tra una società di assicurazioni e alcuni riparatori di autoveicoli in merito alle tariffe orarie per le attività di riparazione – Tariffe maggiorate in funzione del numero di contratti di assicurazione conclusi per il tramite di detti riparatori operanti in veste di intermediari della società assicurativa – Nozione di “accordo avente per oggetto una restrizione della concorrenza”»

Nella causa C-32/11,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága (Ungheria), con decisione del 13 ottobre 2010, pervenuta in cancelleria il 21 gennaio 2011, nel procedimento

Allianz Hungária Biztosító Zrt.,

Generali-Providencia Biztosító Zrt.,

Gépjármű Márkakereskedők Országos Szövetsége,

Magyar Peugeot Márkakereskedők Biztosítási Alkusz Kft,

Paragon-Alkusz Zrt., legalmente succeduta alla Magyar Opelkereskedők Bróker Kft,

contro

Gazdasági Versenyhivatal,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta dal sig. A. Tizzano, presidente di sezione, dai sigg. M. Ilešič (relatore), A. Borg Barthet,

M. Safjan e dalla sig.ra M. Berger, giudici,

avvocato generale: sig. P. Cruz Villalón

cancelliere: sig.ra C. Strömholm, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 7 giugno 2012,

omissis

Infine, quanto alla valutazione dell’oggetto degli accordi controversi nel procedimento principale in rapporto al mercato dei servizi di riparazione dei veicoli, occorre tener conto del fatto che tali accordi risultano essere stati conclusi sulla base dei «prezzi consigliati» stabiliti nelle tre decisioni adottate dalla GÉMOSZ nel periodo che abbraccia gli anni 2003-2005. In tale contesto, spetterà al giudice del rinvio stabilire la natura e la portata esatta di tali decisioni (v., in tal senso, sentenza del 2 aprile 2009, Pedro IV Servicios, C-260/07, Racc. pag. I-2437, punti 78 e 79). 50 Nell’ipotesi in cui detto giudice dovesse constatare che le decisioni adottate dalla GÉMOSZ durante il periodo summenzionato avevano effettivamente per oggetto una restrizione della concorrenza mediante l’uniformazione delle tariffe orarie per la riparazione dei veicoli e che, tramite gli accordi controversi, le società assicurative hanno volontariamente ratificato tali decisioni – ciò che può presumersi nel caso in cui la società assicurativa abbia concluso un accordo direttamente con la GÉMOSZ –, l’illegittimità delle suddette decisioni vizierebbe gli accordi di cui sopra, i quali dovrebbero anch’essi essere considerati come una restrizione della concorrenza per oggetto.

51 Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione sollevate dichiarando che l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che degli accordi, mediante i quali alcune società di assicurazioni del ramo automobilistico

pattuiscono bilateralmente – o con concessionari automobilistici operanti quali officine di riparazione, o con un’associazione di rappresentanza di tali concessionari – la tariffa oraria dovuta dalla società assicurativa per la riparazione di veicoli assicurati presso di essa, prevedendo che tale tariffa dipenda, tra l’altro, dal numero e dalla percentuale di contratti di assicurazione commercializzati dal concessionario quale intermediario di detta società, possono essere considerati come una restrizione della concorrenza «per oggetto» ai sensi della disposizione sopra citata, qualora, a seguito di un esame individuale e concreto del contenuto e dell’obiettivo di tali accordi nonché del contesto economico e giuridico nel quale essi si collocano, risulti che gli stessi sono, per loro propria natura, dannosi al buon funzionamento del gioco normale della concorrenza su uno dei due mercati interessati.

Omissis

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

L’articolo 101, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che degli accordi, mediante i quali alcune società di assicurazioni del ramo automobilistico pattuiscono bilateralmente – o con concessionari automobilistici operanti quali officine di riparazione, o con un’associazione di rappresentanza di tali concessionari – la tariffa oraria dovuta dalla società assicurativa per la riparazione di veicoli assicurati presso di essa, prevedendo che tale tariffa dipenda, tra l’altro, dal numero e dalla percentuale di contratti di assicurazione commercializzati dal concessionario quale intermediario di detta società, possono essere considerati come una restrizione della concorrenza «per oggetto» ai sensi della disposizione sopra citata, qualora, a seguito di un esame individuale e concreto del contenuto e dell’obiettivo di tali accordi nonché del contesto economico e giuridico nel quale essi si collocano, risulti che gli stessi sono, per loro propria natura, dannosi al buon funzionamento del gioco normale della concorrenza su uno dei due mercati interessati.

Firme